

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori MULAS, BONATESTA, FLORINO, MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MISSERVILLE, MONTELEONE, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, TURINI e VALENTINO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1996

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia

ONOREVOLI SENATORI. — Recentemente la stampa e gli organi d'informazione hanno attirato con clamore l'attenzione dell'opinione pubblica, degli amministratori e dei legislatori sulla questione delle pensioni pagate dal nostro Istituto nazionale della previdenza sociale a favore di cittadini della ex Repubblica federale socialista Jugoslava, i

quali avevano quale principale (ed a volte unico) requisito quello di aver combattuto nelle Forze armate operanti nei territori occupati dall'Italia nel periodo 1941-45, o di essere stati residenti nella ex zona B del territorio libero di Trieste fino al 1954. In realtà, dietro la dizione «Forze armate», equiparate ai fini previdenziali a quelle ita-

liane, si nasconde quella di truppe partigiane jugoslave, operanti agli ordini del maresciallo Tito e di altri comandanti, le quali si distinsero anche per aver commesso stragi e stermini non già di combattenti contrapposti, ma di civili inermi, donne e bambini, anziani e religiosi, di lingua e cultura italiana. Costoro vennero in gran parte gettati nelle «foibe» carsiche a decine di migliaia.

È quindi veramente sconcertante che ai colpevoli di reati così atroci contro l'umanità, rimasti fino ad oggi impuniti, si concedano anche delle pensioni per effetto non già di regolari contribuzioni lavorative ma di una legislazione eccessivamente compiacente. Ci riferiamo alla legge dell'11 giugno 1960, n. 885, ed alla legge del 30 aprile 1969, n. 153, richiamata anche nella legge 8 agosto 1995, n. 335, ci riferiamo ad una circolare interpretativa per l'applicazione dei requisiti richiesti per la pensione, in misura estensiva a favore dei richiedenti jugoslavi emanata nel 1976 dall'allora Ministro del lavoro Tina Anselmi.

Poichè, oltre alle ragioni morali suesposte, vi è anche un notevole aggravio finanziario per l'INPS, che com'è noto è in costante *deficit* e poichè ricorrentemente si preannunciano e si attuano interventi riduttivi sia in termini di requisi-

ti, sia in termini di corresponsione economica sulle pensioni dei cittadini italiani, è indispensabile fare piena luce e chiarezza in questa vicenda così dolorosa per la storia italiana.

Nella XII legislatura fu presentata una proposta d'inchiesta parlamentare sulla estensione dei diritti e sulle modalità di erogazione di pensioni a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia; l'inchiesta si fermò con lo scioglimento delle Camere.

I proponenti ritengono opportuno riprendere anche in questa legislatura iniziativa analoga, alla luce delle ultime vicende e dell'affiorare delle notizie sui drammatici eventi verificatisi in Istria, Dalmazia, Slovenia e Croazia al termine della seconda guerra mondiale, per comprendere le dimensioni del problema e se vi siano state compiacenze, indulgenze ed omissione di vigilanza sulla documentazione necessaria. L'articolo 1 delinea i compiti e le finalità dell'inchiesta; l'articolo 2 regola la composizione dell'istituenda Commissione; l'articolo 3 ne fissa i termini di operatività; gli articoli 4, 5 e 6 ne regolano lo svolgimento.

**PROPOSTA
DI INCHIESTA PARLAMENTARE**

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare d'inchiesta per accertare:

a) il numero degli aventi diritto all'erogazione delle pensioni di invalidità o vecchiaia da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, come previsto dalla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia, conclusa in Roma il 14 novembre 1957 e ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885, e l'ammontare annuo delle pensioni corrisposte;

b) il numero degli aventi diritto alla pensione di reversibilità e l'ammontare annuo delle pensioni corrisposte;

c) il numero degli aventi diritto all'integrazione al minimo della pensione e l'ammontare annuo delle pensioni corrisposte;

d) il diritto dei soggetti di cui al presente articolo alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria ai sensi delle vigenti normative previdenziali;

e) quali conseguenze, in termini economici, sono derivate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la interpretazione estensiva dell'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, data dall'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale con circolare div. II - PS - prati n. E - I/37 - 81189 del 18 novembre 1976;

f) quali conseguenze, in termini economici, sono derivate per questo

tipo di pensione dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

g) quali conseguenze d'ordine giuridico internazionale in ambito pensionistico abbia comportato la dissoluzione della Jugoslavia e la costituzione della Repubblica di Slovenia e di Croazia e se esista la possibilità di revisione dell'Accordo del 14 novembre 1957 stipulato con la Jugoslavia in materia pensionistica.

2. La Commissione individua le categorie percipienti che, secondo le norme applicabili ai cittadini italiani, non posseggano i requisiti per il trattamento pensionistico attualmente percepito e propone le procedure amministrative più opportune per escluderle.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare.

2. Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica, al di fuori dei componenti la Commissione nominati ai sensi del comma 1.

3. La Commissione elegge tra i suoi membri due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

1. La Commissione deve concludere i propri lavori entro tre mesi dalla sua costituzione e presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

2. Prima dell'inizio dei lavori la Commissione approva, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento interno, in cui sono comprese le norme per lo svolgimento di audizioni e per il ricevimen-

to di testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche del regolamento.

3. La Commissione fissa altresì i criteri ed i metodi per le verifiche di cui all'articolo 1, nonchè per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atti notori, ed autocertificazioni esibite per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico, unico presupposto, di norma, per il riconoscimento in passato di siffatto diritto.

Art. 4.

1. Le sedute della Commissione sono, di norma, pubbliche, mediante trasmissione a circuito chiuso. Il Presidente della Commissione può decidere, di volta in volta o per particolari fasi dell'inchiesta, di escludere tale forma di pubblicità delle sedute.

2. La Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione, anche in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad eventuali altre richieste ed indagini in corso.

3. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, e ogni altra persona che collabora con la Commissione, che compie o che concorre a compiere atti di inchiesta oppure che ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono tenuti al segreto per tutto quanto riguarda le testimonianze, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute da cui sia stato escluso il pubblico, ovvero di cui la Commissione medesima abbia vietato la diffusione.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto di cui al comma 3, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

5. Il Presidente della Commissione riferisce al Presidente del Senato della Repubblica circa l'eventuale violazione del segreto di cui al comma 3, per l'erogazione delle sanzioni previste dal Regolamento del Senato, in quanto applicabili.

Art. 5.

1. La Commissione per lo svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di qualsiasi pubblico dipendente esperto delle materie oggetto delle sue attività, nonchè di altri consulenti o esperti di sua scelta.

Art. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

